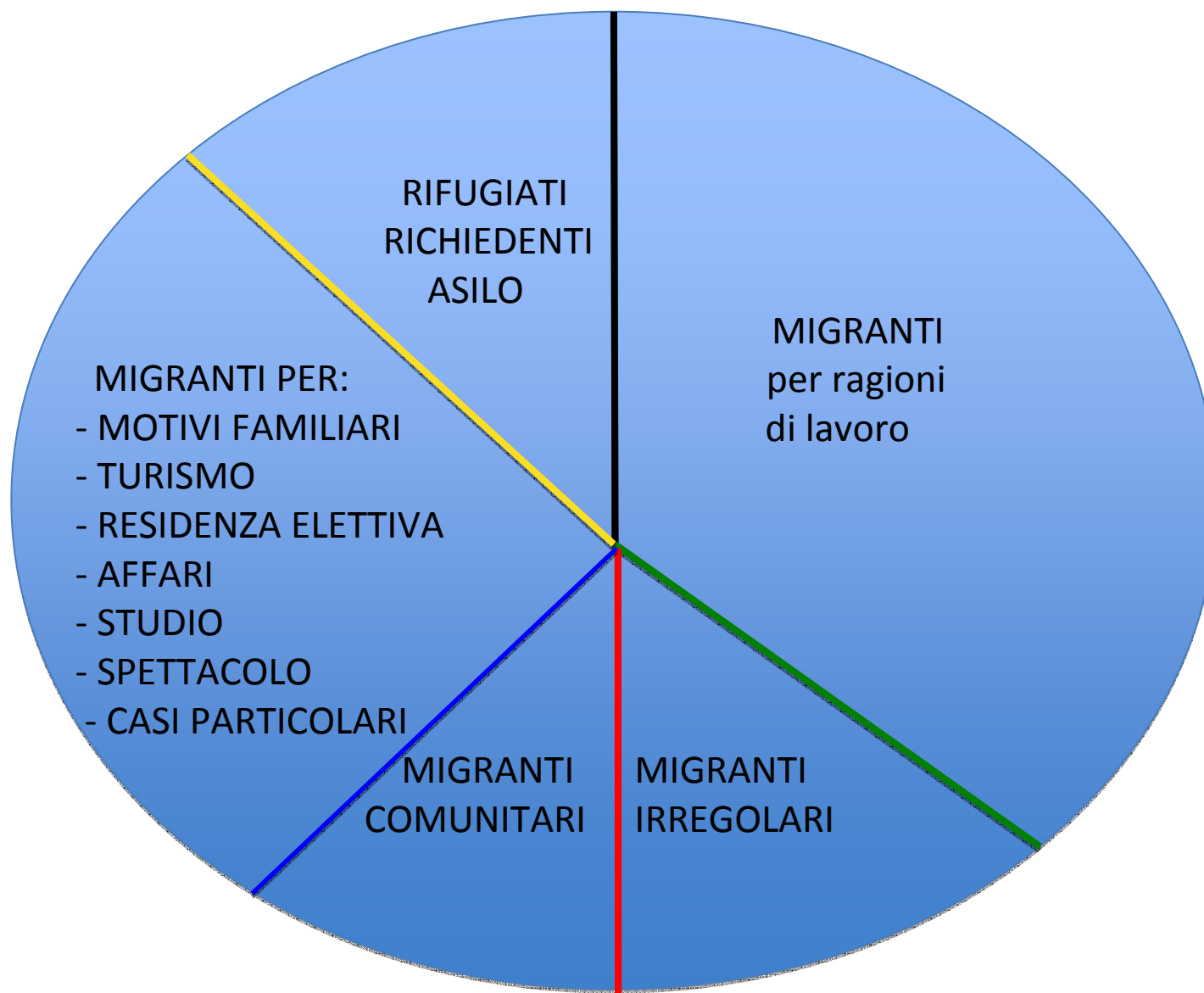


TIPOLOGIE DI MIGRAZIONE E ACCESSO ALLA SALUTE

1 marzo 2017

Giornata di formazione per i Referenti Regionali Migrazione

Avv. Luigi Tessitore



Le fonti:

- art. 32 Costituzione
- art. 21 D.Lgs 142/15
- artt.li 34 e 35 D.Lgs 286/98 (fonti primaria)
- artt.li 42,43 e 44 DPR 394/99 (reg. attuazione)
- Accordo Stato Regioni del 20.12.2012
- Circolare n. 5/2000 (Ministero Salute)
- Circolare Regione Toscana del 9.12.2014
- Circolare esplicativa n. 1/2015

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (art. 32 Costituzione)

“Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

(art. 35 D.Lgs 286/98)

Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

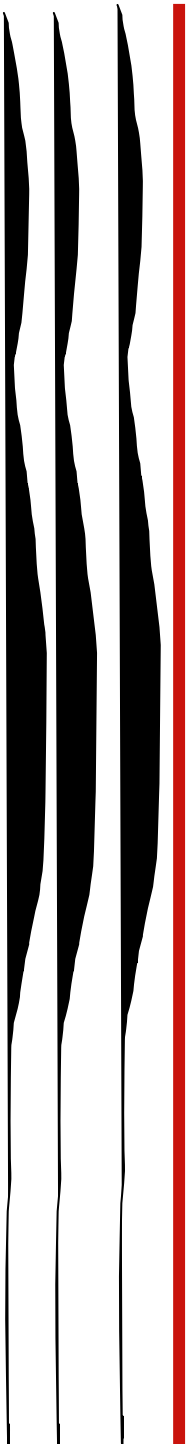
- **Urgenti:** le cure non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona
- **Essenziali:** prestazioni diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- **Continue:** devono assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso

LA QUESTIONE DELLA DISCREZIONALITA'
MEDICA....

QUALI ALTERNATIVE?

L'ELENCAZIONE CHIUSA DI PRESTAZIONI
EROGABILI POTREBBE ESSERE UNA VALIDA
ALTERNATIVA?

L'accordo Stato Regioni del 20.12.2012 al paragrafo 1.2 richiama le norme sin qui espresse a garanzia di una tutela sanitaria minima da riconoscere al cittadino non in regola con le condizioni di soggiorno prevedendo il rilascio in favore di quest'ultimo - a richiesta ed in via di prevenzione generale - di un tesserino STP che si prevede avere validità su tutto il territorio italiano e della durata di 6 mesi.....(non 6 giorni...)



...Ed in caso di mancanza di qualunque documento di identità ?

➔ “qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall’assistito”

(Accordo Stato Regioni par. 1.2.1)

Le indicazioni della Regione Toscana:

- Circolare Regione Toscana del 9.12.2014
- Circolare esplicativa n. 1/2015

La Regione Toscana, con le circolari citate, ha previsto:

- *Il rilascio di un certificato medico, attestante l'urgenza o l'essenzialità delle prestazioni, come condizione per ottenere il rilascio del codice STP.*

Diversamente, l'Accordo Stato Regioni (par.1.2.1) stabilisce che il codice STP “viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure”.

NON DEVE ESSERE SNATURATO IL PRINCIPIO di prevenzione primaria poiché diversamente si peggiorerebbe il patrimonio di salute collettivo con aumento dei costi sia nel breve termine (aumento degli accessi impropri al Pronto Soccorso) che nel medio termine (aggravamenti e cronicizzazioni di patologie altrimenti risolvibili).

L'iscrizione obbligatoria: art. 34 d.lgs 286/98

“Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, **per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo**”

.....e per le altre categorie di soggiorno ?

IL RAPPORTO FRA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA PER "CATEGORIA" E RESIDENZA...

Il caso dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati già riconosciuti meritevoli di protezione e delle persone con disagio abitativo

Richiedenti Protezione Internazionale....

essi devono formalizzare la domanda di protezione innanzi alla questura competente.

A tal fine, viene fissato un appuntamento presso l'Ufficio Asilo della Questura a distanza di alcune settimane/mesi dalla richiesta.

In questa fase, la persona risulta già inserita in una struttura di accoglienza (tramite invii ministeriali) ma formalmente, a livello amministrativo, non è ancora richiedente protezione internazionale.

Che succede in questa fase se la persona ha bisogno di una presa in carico, anche farmacologica ?

Richiedenti Protezione Internazionale....

dopo la formalizzazione della domanda di protezione, i R.A non beneficino,
nell'immediatezza del rilascio di un permesso di soggiorno, ma solo di un cedolino in attesa del permesso per circa 30/40 giorni.....

.....che succede in questa fase in relazione ai bisogni di cure?

....che rapporti con l'Agenzia delle Entrate?

Una volta riconosciuto il diritto all'iscrizione della SSN, il richiedente protezione Internazionale, nell'ultima fase di applicazione delle Linee Guida Regionali, ottiene l'iscrizione In regime di esenzione, per un periodo massimo di sei mesi rinnovabile una sola volta. Dopo di che (nonostante il mancato esercizio di attività lavorativa e l'assenza di capacità economica) qualunque prestazione è pretesa a pagamento ?

QUESTIONE DISOCCUPATO/INOCCUPATO

...e la nozione di cui alla direttiva 2013/33/UE

RIFUGIATI GIA' RICONOSCIUTI

COLORO CHE BENEFICIANO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ASILO POLITICO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA) E NON HANNO UN ALLOGGIO, OTTENGONO L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?

QUALI PROBLEMATICHE (E CONTRADDIZIONI) EMERGONO SUL TERRITORIO?

Iscrizione degli stranieri non comunitari in attesa di primo permesso o di rinnovo

La circolare esplicativa n° 1/2015, include nelle categorie che hanno possibilità di iscriversi volontariamente al SSR gli stranieri non comunitari in attesa di primo permesso di soggiorno o di rinnovo del permesso scaduto.

- la normativa nazionale (D.lgs n. 286/1998 DPR 394/99 e Accordo Stato Regioni) prevede l'iscrizione temporanea (obbligatoria) per chi è in attesa di primo permesso, e sottolinea che “L'iscrizione al SSR (...) non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale”.
- L'Accordo Stato Regioni, conferma il disposto della normativa primaria, nelle “Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti” relativamente ai paragrafi “Iscrizione al SSR nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno” e “Durata dell'iscrizione sanitaria”

L'iscrizione al SSN dei cittadini comunitari

- Cittadini comunitari che soggiornano in Italia per meno di 3 mesi (es. turisti). Accedono alle cure dietro presentazione della tessera Team. Se non in possesso dovranno stipulare una assicurazione sanitaria. Diversamente solo cure urgenti, necessarie ancorché continuative (come gli extracomunitari titolari di STP)
- Cittadini comunitari che soggiornano in Italia per più di 3 mesi. hanno l'obbligo di iscrizione al SSN a fronte della dimostrazione di un reddito e di un alloggio
- Cittadini comunitari che soggiornano in Italia per più di 3 mesi e non hanno i requisiti per l'iscrizione (assenza di reddito e alloggio). Hanno diritto al rilascio del codice Eni (Europeo non iscritto) ed hanno diritto alle cure urgenti, necessarie ancorché continuative (come gli extracomunitari titolari di STP)

Le categorie più vulnerabili

- I minori: quali scenari in Toscana?
- L'accertamento della minore età
- L'accesso ad un pieno percorso di salute effettivo e la questione delle cure di elezione.
- Il presupposto dell'effettivo rapporto col territorio

L'interruzione di gravidanza

Problema superato in Toscana per categorie vulnerabili es. donne vittime di tratta ?

CONCLUSIONI...

- DIFFORMITA' DI PRASSI TERRITORIALI
- STRATIFICAZIONE NORMATIVA
- GENERALE DIFFICOLTA' DEGLI OPERATORI SANITARI/AMMINISTRATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE
- GOVERNO REGIONALE DEL FENOMENO (?)